

DOC. NUM. 40/2009

CITTA' DI TORINO  
Provvedimento del Consiglio Circostrizionale  
N. 10 – “MIRAFIORI SUD”  
Estratto del verbale della seduta del 26 Maggio 2009

Convocato il Consiglio di Circostrizione n. 10 in seduta ordinaria.

Sono presenti nella sala Consigliare del Centro Civico "R. Davico", in Strada Comunale di Mirafiori, 7 oltre al Presidente Maurizio TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU BUFALO CAMARDA CARPINELLI CERA CONTI  
DE DATO DEIANA FRANCHI INFELISE LAINO LA NOTTE MANCUSO MINNITI  
MINUTELLO MOSSO NUCERAPANZERA SCIASCIA SPINELLI TUMOLO.

In totale con il Presidente n. 24

Risulta assente il Consigliere: RASTELLI.

Con l'assistenza del Segretario: Dott. Giovanni DE MARIA.

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il seguente provvedimento:

OGGETTO: C.10 – PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO SU: “APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (ASGI) SULLE CONSEGUENZE DELL'ART. 45, COMMA 1, LETT. F DEL DDL C. 2180 SUL DIRITTO DEI MINORI AD ESSERE REGISTRATO ALLA NASCITA”.

CITTA' DI TORINO  
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 10  
"MIRAFIORI SUD"

OGGETTO: C.10 - PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO SU: "APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (ASGI) SULLE CONSEGUENZE DELL'ART. 45, COMMA 1, LETT. F DEL DDL C. 2180 SUL DIRITTO DEI MINORI AD ESSERE REGISTRATO ALLA NASCITA".

Il Consiglio Circostrizionale:

PREMESSO CHE

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione – ASGI ha promosso una raccolta firme per l'appello in oggetto, riportato nel presente Ordine del Giorno, da rivolgere alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, alla Commissione Infanzia ed ai Capigruppo della Camera e del Senato;

PREMESSO ANCORA CHE

- L'art. 45, comma 1, lett. F) del disegno di legge "Disposizioni in materia di sicurezza", approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera (C. 2180) introduce l'obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti riguardanti gli atti di stato civili, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita, a modifica dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 286/1998, eliminando l'eccezione attualmente prevista in base alla quale il cittadino straniero è esonerato dall'obbligo di presentare il documento di soggiorno per i provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile;
- L'ufficiale dello stato civile non potrà dunque ricevere la dichiarazione di nascita né di riconoscimento del figlio naturale da parte di genitori stranieri privi di permesso di soggiorno;

CONSIDERATO CHE

La disposizione normativa che impedisce la registrazione della nascita si configura come una misura che nega alla radice uno dei diritti principali della persona, oltre a scoraggiare una protezione del minore e della maternità apparendo dunque incostituzionale sotto diversi profili:

- In primo luogo comporta una palese violazione del dovere per la Repubblica di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale

scopo (art. 32 comma 2 della Costituzione) e sfavorisce il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere i figli (art. 30 comma 1 della Costituzione);

- In secondo luogo viola il divieto costituzionale di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 della Costituzione) ed è noto che la dottrina costituzionale si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato;

#### CONSIDERATO INOLTRE CHE

- La norma è altresì incostituzionale per violazione del limite previsto dall'art. 117, comma 1 della Costituzione che impone alla legge di rispettare gli obblighi internazionali, ponendosi infatti in palese contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge del 2 maggio 1991, n. 176 gli articoli 7 e 8 in cui si riconosce ad ogni minore alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere "registrato immediatamente al momento della sua nascita", il diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere elevato da essi, nonché il diritto "a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e sue relazioni familiari";
- La disposizione in oggetto violerebbe inoltre l'art. 24 comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 81, che espressamente prevede per ogni bambino il diritto ad essere registrato immediatamente dopo la nascita e ad avere un nome;

#### VALUTATO CHE

Le conseguenze di tale modifica normativa sui bambini che nascono in Italia da genitori irregolari sarebbero gravissime poiché:

- I minori che saranno registrati alla nascita resteranno privi di qualsiasi documento e totalmente sconosciuti alle istituzioni: bambini invisibili, senza identità e dunque esposti ad ogni violazione di quei diritti fondamentali che ai sensi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza devono essere riconosciuti ad ogni minore. Ad esempio, in mancanza di un documento da cui risulti il rapporto di filiazione, molti di questi bambini non potranno acquisire la cittadinanza dei genitori e diventeranno dunque apolidi di fatto. Per tutta la vita incontreranno ostacoli nel rapportarsi con qualsiasi istituzione inclusa la scuola. Proprio a causa del loro essere invisibili, saranno assai più facilmente vittime di abusi, di sfruttamento e della tratta di esseri umani.
- In secondo luogo vi è il forte rischio che i bambini nati in ospedale non vengano consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno, essendo a questi ultimi impedito

il riconoscimento del figlio, e che in tali casi venga aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono. Questi bambini, dunque, potranno essere separati dai loro genitori in violazione del diritto fondamentale di ogni minore a crescere nella propria famiglia (ad eccezione dei casi in cui ciò sia contrario all'interesse del minore), sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dalla legislazione italiana.

#### VALUTATO INOLTRE CHE

Molte donne prive di permesso di soggiorno, temendo che il figlio venga loro tolto, potrebbero decidere di non partorire in ospedale, e, anche in considerazione delle condizioni estremamente precarie in cui vivono molti irregolari, sono evidenti gli elevatissimi rischi che questo comporterebbe per la salute sia del bambino sia della madre, con conseguente aumento delle morti da parto e delle morti alla nascita.

#### IMPEGNA

Il Presidente a farsi portavoce nei confronti del Sindaco e dell'Assessore competente Dell'Utri affinché rivolgono un invito, come richiesto dall'appello dell'ASGI, al Parlamento, in particolare ai membri della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, ai membri della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, ai membri Commissione parlamentare per l'Infanzia e ai Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, a respingere la disposizione di cui all'art. 45, comma 1 lett. f) del disegno di legge "Disposizioni in materia di sicurezza" (C. 2180), per evitare le gravissime violazioni, sopra esposte, dei diritti dei minori e dei loro genitori.

Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: Acquaviva, Albano, Deiana, Infelise, Laino, La Notte, Minutello, Panzera e Sciascia..

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese, accerta e proclama il seguente risultato:

PRESENTI	N. 15
VOTANTI	N. 15
VOTI FAVOREVOLI	N. 15
CONTRARI	N. //
ASTENUTI	N. //

Il Consiglio di Circoscrizione con n. 15 voti favorevoli approva la proposta di Ordine del Giorno.

---